

ORSETTA GIOLO

*Oltre la critica.*

*Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*

*Beyond Critique.*

*Notes for a Contemporary Feminist Theory of Law*

ABSTRACT

Il giusfemminismo rappresenta un orientamento giusfilosofico che ha come obiettivo l'individuazione e la rimozione delle discriminazioni basate sul sesso e sul genere, ma che tuttavia rimane spesso ai margini della riflessione filosofico-giuridica generale, quale espressione di un orientamento più politico che teorico. In questa sede, intendo sottolineare la rilevanza della riflessione giusfemminista per il pensiero filosofico-giuridico evidenziando le peculiarità che la contraddistinguono - attraverso la nota distinzione tra gli aspetti teorici, metodologici e ideologici - e soffermandomi su alcune questioni fondamentali che questa corrente pone all'attenzione del dibattito giusfilosofico contemporaneo.

The feminist legal theory is a legal-philosophical approach which aims at the identification and removal of discriminations based on sex and gender. It however often remains on the margins of the legal-philosophical debate as a policy-oriented, rather than theoretical approach.

This essay wishes to highlight the importance of feminist legal reflection for the philosophical-legal debate, emphasizing its characterizing features – by using the well-known distinction between the theoretical, methodological and ideological aspects – and reflecting on some of the core issues that this approach proposes.

KEYWORDS

Giusfemminismo, soggettività giuridica delle donne, oppressione, forza, teoria del diritto.

Feminist legal theory, legal subjectivity of women, oppression, power, legal theory.

ORSETTA GIOLO\*

*Oltre la critica.  
Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*

1. *Il giusfemminismo e le discriminazioni di genere* – 2. *Il giusfemminismo e la teoria del diritto*  
3. *Un'agenda (minima) per il giusfemminismo contemporaneo* 3.1. *Il soggetto e la distinzione pubblico-privato*  
3.2. *Il linguaggio giuridico è «sessista-maschile-sessuato»* – 3.3. *Diritto e forza (o diritto e violenza)*  
3.3.1. *Soggetti “forti” e soggetti “deboli”?* – 3.3.2. *Diritto e forza/violenza (anche) tra pubblico e privato*  
3.4. *Potere, soggezione e oppressione* – 3.5. *La teoria femminista e il dibattito giusfilosofico “sessuato”*

1. *Il giusfemminismo e le discriminazioni di genere*

La teoria femminista del diritto<sup>1</sup>, o giusfemminismo, rappresenta un orientamento giusfilosofico che ha come obiettivo l'individuazione e la rimozione delle discriminazioni basate sul sesso e sul genere. Si tratta della corrente che per prima ha sollecitato la teoria e la filosofia del diritto “classiche” ad interrogarsi sulla matrice “sessista, maschile e sessuata”<sup>2</sup> del diritto, nei suoi contenuti e nelle sue forme. Se dunque oggi è possibile discutere attorno alle discriminazioni di genere, lo si deve alla riflessione delle donne sul diritto e sui diritti, iniziata secoli orsono.

Eppure, sovente la matrice femminista di questo specifico approccio al diritto viene ridimensionata, se non ridotta a componente radicale di una riflessione generalmente circoscritta esclusivamente al settore del c.d. diritto anti-discriminatorio<sup>3</sup>.

Tale atteggiamento “riduzionista” è tipico di alcuni contesti, come quello italiano, nei quali il giusfemminismo rimane spesso ai margini della riflessione filosofico-giuridica generale, quale espressione di un orientamento più politico che teorico, nonché di un pensiero, appunto, “di nicchia”<sup>4</sup>. In quanto tale, la teoria femminista del diritto viene intesa come una elaborazione che non investe il diritto nel

\* Professoressa associata di filosofia del diritto, Università di Ferrara. E-mail: [orsetta.giolo@unife.it](mailto:orsetta.giolo@unife.it).

<sup>1</sup> Gary Minda ricorda che «[i]l primo uso ufficiale dell'espressione ‘teoria femminista del diritto’ avvenne nel 1978, quando la professoressa Ann Scales pubblicò un articolo intitolato *Towards a Feminist Jurisprudence*» (MINDA 1995, 215). Ann Scales scrive, in apertura del suo saggio: «[t]his article demonstrates the necessity of making a feminist evaluation of our jurisprudence, of taking a jurisprudential view of feminism» (SCALES 1981, 375).

<sup>2</sup> Sulle diverse concezioni di ‘diritto sessuato’, ‘diritto maschile’ e ‘diritto sessista’ si veda SMART 1992. Cfr. PITCH 2010, 101 ss.

<sup>3</sup> Sui limiti del diritto antidiscriminatorio e sulla portata ben più innovativa delle c.d. teorie critiche del diritto mi permetto di rinviare a BERNARDINI, GIOLO 2013.

<sup>4</sup> È noto che la *feminist legal theory* sia molto più affermata e dibattuta nei contesti anglosassoni e scandinavi, ove la stessa presenza di corsi ad essa dedicati lascia intendere il fatto che si tratti di approcci teorici non solo diffusi ma anche pienamente legittimi e legittimati sul piano scientifico e didattico. «In Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e nei paesi scandinavi, la scienza giuridica femminista è ampiamente diffusa, elaborata, istituzionalizzata» (FACCHI 1999, 151). Cfr. Sul punto anche STURABOTTI, 2015.

suo insieme ma solamente in alcuni suoi aspetti (come ad esempio il diritto di famiglia o le tecniche di riproduzione assistita) e con riferimento esclusivo ad alcune persone (le donne).

I “pregiudizi” che pesano sulla teoria femminista del diritto, inoltre, fanno sì che questa venga per lo più rappresentata come un pensiero unicamente – e fortemente – critico ma non anche propositivo, vale a dire capace di proporre alternative teoriche: concetti, norme, metodi, principi innovativi rispetto a quelli esistenti<sup>5</sup>.

In questa sede, desiderando andare oltre tali pregiudizi “riduzionisti”, vorrei sottolineare la rilevanza della riflessione giusfemminista per il pensiero filosofico-giuridico nel suo insieme e l’impatto che, sul piano operativo, tale riflessione ha sia nei confronti del diritto (tutto e non solamente con riferimento ad alcuni settori) sia nei confronti delle persone (tutte, e non solamente relativamente alle donne).

Procederò, dunque, tentando di chiarire cosa si possa intendere per teoria giusfemminista, evidenziandone peculiarità che la contraddistinguono attraverso la nota distinzione tra gli aspetti teorici, metodologici e ideologici.

Di seguito, proporrò una serie di temi e questioni, a mio avviso di grande rilevanza, che il giusfemminismo pone all’attenzione del dibattito giusfilosofico contemporaneo.

## 2. *Il giusfemminismo e la teoria del diritto*

Come è noto, il giusfemminismo propone una riarticolazione dell’impianto teorico e pratico che regge i concetti e gli strumenti giuridici in un’ottica inclusiva delle diverse soggettività.

Gli obiettivi di questo orientamento giusfilosofico, dunque, sono, da un lato, quello di smascherare la finzione che sta alla base della presunta neutralità del materiale giuridico, e, dall’altro, quello di offrire una costruzione teorica critica e correttiva nei confronti della teoria del diritto “classica”, al fine di rendere quest’ultima rispettosa delle differenze e più efficace nell’affermazione dell’eguaglianza e della pari dignità delle persone.

Dunque, l’approccio giusfemminista si caratterizza per la sua radicalità e per la sua forte carica “politica” e “normativa”<sup>6</sup>, non solo perché propone una politica del diritto e una teoria normativa del

<sup>5</sup> Per una ricognizione in merito alle diffidenze che ancora resistono nei confronti del giusfemminismo, mi permetto di rinviare a GIOLO 2015. Sul punto, è estremamente esplicativo quanto scritto da Dolores Morondo Taramundi in *Il dilemma della differenza*: «Il campo della teoria del diritto, tuttavia, è rimasto relativamente estraneo alla critica femminista. Questo è dovuto non soltanto, e non fondamentalmente, al fatto che gli sforzi femministi fossero già molto impegnati dalla critica della legislazione e la giurisprudenza (un compito di notevoli dimensioni). Ci sono anche ragioni di natura “ideologica”. Le teorie del diritto dominanti non ammettono facilmente le critiche di natura politica, e il femminismo è un fenomeno di natura essenzialmente politica. Sia perché avanza richieste politiche (o la pretesa che le sue richieste abbiano valenza politica: “il personale è politico”), sia perché pretende di alterare relazioni sociali fondamentali, vale a dire, le relazioni tra i due sessi. La teoria del diritto, da parte sua, è fortemente impregnata dall’idea di aver costituito un oggetto di studio “puro” o quanto meno distinto e, quindi, mantiene forte pretese di oggettività e neutralità scientifica. La teoria del diritto può accettare dunque le critiche femministe contro il contenuto di determinate leggi, quello sì dipendente dalla congiuntura politica, dalle forze sociali in campo, eccetera. Ma non può ammettere che oltre questo ci sia altro spazio di critica (tanto meno di alternative) di natura politica: la struttura del diritto, il ragionamento giuridico, il metodo giuridico sono neutri rispetto ai valori della politica, ivi incluse le richieste femministe» (MORONDO TARAMUNDI 2004, 5 s.).

<sup>6</sup> Come ricorda Gary Minda, è noto che le teorie contemporanee del diritto, elaborate a partire dagli anni Sessanta del Novecento, si presentano come «più normative» rispetto al passato: l’intento dei giuristi, da quel momento, diviene infatti quello di informare il diritto stesso ai valori di giustizia, equità, utilità sociale e così via. Cfr. MINDA 1995, 79 nella trad. it. Sulla critica della teoria del diritto come discorso puramente descrittivo e avalutativo si veda quanto sostenuto da Luigi Ferrajoli: «La scienza giuridica non è mai stata, di fatto, puramente descrittiva e avalutativa. Soprattutto, poi, [...] nelle odierne democrazie costituzionali essa neppure potrebbe esserlo, a causa dello specifico statuto normativo conferitole dalla struttura del suo stesso oggetto; al punto che la negazione di questa sua insopprimibile dimensione normativa si risolve di

diritto alternative a quella dominante, ma anche perché riqualifica la visione – fintamente neutra – propria del pensiero giuridico classico come un teoria del diritto in verità intrisa a sua volta di ideologia e politicITÀ.

Per mettere maggiormente in luce le principali peculiarità della teoria femminista, ritengo sia utile ricorrere alla classica tripartizione tra *teoria*, *metodo* e *ideologia*, che mira a individuare le dimensioni che caratterizzano le diverse correnti giusfilosofiche<sup>7</sup>.

Qui di seguito, dunque, procederò ad una breve analisi del giusfemminismo in senso *teorico*, *metodologico* e *ideologico*.

Dal punto di vista *teorico*, il giusfemminismo, come tutto il pensiero femminista<sup>8</sup>, si caratterizza per la sua pluralità interna e per la molteplicità delle prospettive che lo compongono, al pari delle altre teorie “classiche” del diritto – quali possono essere considerate il giuspositivismo o il giusnaturalismo – le quali ospitano al loro interno tesi e argomentazioni profondamente differenti, talora in netta opposizione tra loro. Allo stesso modo, la teoria femminista si compone di differenti orientamenti, distinguibili almeno in quattro “scuole”:

«Today, feminist legal theory has evolved into four major schools: formal equality theory, “cultural feminism”, dominance theory, and post-modern or anti-essentialist theory. Formal equality theory, grounded in liberal democratic thought, argues that women should be treated the same as men, while cultural feminists emphasize the need to take account of “differences” between men and women. Dominance theory sidesteps both of these approaches, focusing instead upon the embedded structures of power that make men’s characteristics the norm from which “difference” is constructed.

Anti-essentialism, by contrast, contends that there is no single category “female”, pointing instead to the varying perspectives resulting, for example, from the intersection of gender, race and class»<sup>9</sup>.

Dunque, il “pensiero dell’eguaglianza”, il “pensiero della differenza”, il “femminismo post-moderno” e, anche, la “teoria del dominio”<sup>10</sup> possono essere intese quali diverse elaborazioni riconducibili *tutte* al condiviso interesse per il riconoscimento della soggettività giuridica e politica delle donne, esattamente come il giuspositivismo inclusivo o esclusivo sono interpretazioni differenti del rapporto tra diritto e morale all’interno del medesimo approccio al diritto.

fatto, in paradossale contrasto con le apprezzabili ragioni deontologiche da cui è motivata – la neutralità scientifica, la difesa del positivismo giuridico e il valore meta scientifico, oltre che politico, della separazione tra diritto e morale –, in un suo occultamento ideologico» (FERRAJOLI 2007, 21).

<sup>7</sup> Tale tripartizione, inizialmente concettualizzata con riferimento al positivismo giuridico, recentemente è stata adottata da Mauro Barberis per individuare le specificità anche del giusnaturalismo, del giusrealismo e del neo-costituzionalismo (cfr. BARBERIS 2011, 11). Con riferimento al giusfemminismo mi permetto di rinviare nuovamente a GIOLO 2015.

<sup>8</sup> Notoriamente, il pensiero femminista ha conosciuto diverse “ondate” ognuna delle quali si è sviluppata in un dato momento storico e si è articolata attorno a una idea principale, innovativa rispetto all’elaborazione precedente. Si distinguono, tradizionalmente, la “prima ondata” del *pensiero dell’eguaglianza*, la “seconda ondata” del *pensiero della differenza*, e la “terza ondata” del *femminismo post-moderno*. Per una ricognizione in merito alla c.d. “ondate” del femminismo e alle ulteriori ispirazioni che animano il dibattito femminista rinvio a CAVARERO, RESTAINO 2002.

<sup>9</sup> GRANT BOWMAN, SCHNEIDER 1998, 251. In letteratura, le correnti interne al giusfemminismo sono individuate anche come “femminismo *liberal*”, “femminismo culturale” e “femminismo radicale”. Sul punto rinvio ancora a MINDA 1995, 222.

<sup>10</sup> Scrive MacKinnon: «Secondo questo approccio, una questione di eguaglianza è una questione di distribuzione del potere. Anche il genere è una questione di potere; nello specifico, di supremazia maschile e di subordinazione femminile. [...] L’approccio del dominio si concentra sugli abusi più strettamente legati alla differenza sessuale che le donne come genere hanno subito [...]» (MACKINNON 2012, 36 s.).

Per quanto riguarda il rapporto tra la teoria femminista del diritto e le altre correnti giusfilosofiche, anche il giusfemminismo, al pari delle teorie “classiche”, non cancella né ignora il patrimonio teorico precedente, avanzando impraticabili pretese quali la riformulazione di tutti i concetti giuridici<sup>11</sup>. La teoria giusfemminista procede piuttosto attraverso la rielaborazione di concetti giuridici già esistenti, affiancandovi anche la proposta di nozioni e tesi del tutto innovative o alternative a quelle già presenti. Un esempio può essere rappresentato, quanto alla prima modalità, dalla rielaborazione teorica del rapporto tra eguaglianza e differenza<sup>12</sup> e, quanto alla seconda, dall’introduzione di *status* e istituti capaci di offrire riconoscimento giuridico all’esperienza esistenziale delle donne<sup>13</sup>.

Dal punto di vista *metodologico*, invece, una caratteristica del giusfemminismo, innanzitutto, è quella relativa alla volontà di riconfigurare, all’interno del mondo giuridico, il *rapporto tra teoria e prassi*<sup>14</sup>, al fine di aumentare l’interazione tra elaborazione teorica e complessità dell’esperienza umana, di rifuggire le astrazioni e di offrire risposte efficaci ai bisogni delle persone reali.

Ma la peculiarità maggiormente significativa del metodo giusfemminista concerne la volontà di rifiutare la neutralità fittizia delle teorie classiche del diritto per abbracciare una prospettiva, dunque, apertamente orientata in termini normativi e politici. Ciò non comporta, con tutta evidenza, il fatto che la teoria giusfemminista prediliga una determinata ideologia politica: significa piuttosto che sono proprie del metodo giusfemminista l’attenzione a disvelare le impostazioni ideologiche altrui, avanzate molto spesso come tesi neutrali, e la volontà di individuare strumenti giuridici non neutrali ma capaci di rappresentare, secondo i principi di eguaglianza e di giustizia, tutti i soggetti e dunque tutte le persone, non solamente quelle rispondenti al parametro del c.d. “neutro-maschile” o del “canone maschile”<sup>15</sup>. Pertanto, l’approccio esplicitamente adottato nell’analisi del materiale giuridico dalle studiosse giusfemministe non è a-valutativo ma, al contrario, è apertamente valutativo in un’ottica di genere, al fine di svelare quale ruolo e quale rappresentazione delle donne emerga nella normativa o nella giurisprudenza, nonché di individuare gli strumenti più idonei a riconoscerne e affermarne la soggettività e le specificità. Il metodo dell’indagine proprio del giusfemminismo è quindi quello critico e per tale ragione la teoria femminista si differenzia nettamente dalle teorie classiche: se queste ultime si contrappongono alle loro rispettive teorie critiche, il giusfemminismo, in quanto teoria, si alimenta attraverso il metodo critico.

Dal punto di vista *ideologico*, invece, il giusfemminismo corre il rischio di incappare nell’essentialismo<sup>16</sup>. Infatti, una delle difficoltà più ricorrenti che in generale il pensiero femminista incontra sta esattamente nel proporre una riflessione che permetta alle donne di emergere come soggetto politico – e nel caso del giusfemminismo, anche come soggetto giuridico – senza cadere nella rappresentazione di una identità femminile “essenzializzata”, serialmente determinata, uniforme e condivisa da tutte le donne<sup>17</sup>.

<sup>11</sup> Nessuna corrente giusfilosofica – nemmeno la più radicale – ha mai preteso di riconcettualizzare totalmente il fenomeno giuridico: piuttosto ogni corrente ha inteso criticare le incongruenze delle prospettive precedenti, semmai introducendo concetti e tesi innovative rispetto al passato. Dunque, ogni teoria si è giovata in buona parte dell’apparato teorico delle correnti che l’avevano preceduta, criticandone gli aspetti o gli elementi che poteva non condividere: così il giuspositivismo ha criticato il giusnaturalismo, come il giusrealismo ha inteso andare oltre il giuspositivismo, e il neo-costituzionalismo ha reinterpretato le correnti precedenti.

<sup>12</sup> Sul punto si veda il fondamentale contributo di Letizia Gianformaggio, raccolto in GIANFORMAGGIO 2005.

<sup>13</sup> Si pensi ad esempio allo *status* della “madre lavoratrice”, o al dibattito sul c.d. “femminicidio”, o ancora alla qualificazione giuridica delle “molestie sessuali”, nonché alla maggiore attenzione rivolta all’uso del linguaggio giuridico nell’ottica di genere. Cfr. su questi temi, con riferimento alla letteratura italiana: SCARPONI 2014 e PEZZINI 2012. Per una ricognizione, più risalente, in ambito internazionale rinvio alla raccolta di studi curata da OLSEN 1995.

<sup>14</sup> Cfr. RICHARDSON 2005, 275-293.

<sup>15</sup> «La neutralità di genere è dunque, semplicemente, il canone maschile» (MACKINNON 2012, 29).

<sup>16</sup> MARSHALL, 2007, 29 ss.

<sup>17</sup> Cfr., tra gli altri, DOWD, JACOB 2003.

In realtà, il pluralismo esistenziale e l'impossibilità, oltreché la non necessità, di individuare un unico "soggetto donna" da contrapporre ad un altrettanto fittizio "soggetto uomo" sono temi cari allo stesso femminismo e sono questioni ampiamente indagate nella letteratura giusfemminista, così come l'intersezione tra il genere (*gender*), la condizione sociale (*class*) e l'appartenenza culturale (*race*)<sup>18</sup>. Infatti, il femminismo sembra essere talmente consapevole del pericolo di cadere nell'ideologia essenzialista da aver dato vita a nozioni nuove, come quella di «intersezionalità»<sup>19</sup>, e ad un intero filone teorico: quello, appunto, del "femminismo post-moderno", la cui preoccupazione principale è rappresentata dalla necessità di decostruire le identità "tradizionali" e di evitare di riprodurne altre, egualmente fittizie e serializzanti. Tanto più in ragione del fatto che il discorso normativo, che procede attraverso l'individuazione di "norme" generali e astratte e di regole che rischiano di costringere esperienze e storie diverse all'interno di modelli precostituiti e uniformanti<sup>20</sup>, sembra condurre quasi inevitabilmente lungo una simile, pericolosa, traiettoria.

Proprio questa consapevolezza ha indotto le teoriche del giusfemminismo a individuare metodi in grado di tenere conto e di offrire visibilità a questa molteplicità esistenziale e identitaria sino a preferire, allo strumento legislativo, la via giurisprudenziale, che opera notoriamente sui singoli casi, senza produrre necessariamente generalizzazioni<sup>21</sup>.

### 3. *Un'agenda (minima) per il giusfemminismo contemporaneo*

Ritengo sia utile, al fine di sottolineare la rilevanza del pensiero filosofico-giuridico femminista, soffermarsi su alcune questioni in merito alle quali il giusfemminismo ha avviato da tempo una riflessione importante<sup>22</sup>. Si tratta di temi estremamente rilevanti per l'assetto stesso del diritto – passato e contemporaneo – e per la comprensione piena dell'esperienza giuridica, ma che, tuttavia, la scienza giuridica "classica" fatica a focalizzare, spesso ignorando o sottovalutando l'ottica suggerita dal giusfemminismo.

Mi riferisco, in particolare, alla riarticolazione teorica del soggetto di diritto, alla decostruzione della dicotomia pubblico/privato, alla correzione del linguaggio giuridico, alla rielaborazione del rapporto tra diritto, forza e violenza e alla qualificazione giuridica del rapporto dominio/oppressione.

Vale inoltre la pena sottolineare il fatto che simili analisi nel corso del tempo si sono arricchite, e vanno tuttora arricchendosi, grazie alla produzione teorica e filosofica di tutto il pensiero femminista. Esattamente come è avvenuto e avviene per le altre correnti giusfilosofiche, che si inseriscono in fasi storiche e in più ampi orizzonti teorico-filosofici e scientifici, così anche il giusfemminismo è nato e si è sviluppato nell'ambito di una riflessione teorica più generale, che ha investito diversi campi del sapere – primi fra tutti la filosofia e la sociologia –, e di una vivace pratica politica. Basti ricordare, ad esempio, quanto scrive Gary Minda nel suo noto lavoro *Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at*

<sup>18</sup> Rinvio, tra gli altri, a HARRIS 1990.

<sup>19</sup> Si veda sul punto quanto sostenuto da Kimberle Crenshaw (CRENSHAW 1989). Su intersezionalità e diritto antidiscriminatorio cfr., in particolare, MORONDO TARAMUNDI 2011.

<sup>20</sup> Qui si concentra la critica di BUTLER 2006.

<sup>21</sup> Sul punto cfr. BARTLETT 1990. Scrive in merito Catharine MacKinnon: «L'obiettivo di questo approccio dissidente non è fare sì che le categorie giuridiche corrispondano allo stato delle cose e lo riconfermino, né elaborare norme che si adeguino alla realtà. Esso critica la realtà. Il suo compito non è formulare concetti astratti che producano risultati determinati in casi specifici. Il suo progetto è più sostanziale; più giurisprudenziale che astrattamente definitorio ed è per questa ragione che il discorso dominante ha difficoltà a dargli dignità come approccio alla dottrina e a considerarlo come un principio giuridico» (MACKINNON 2012, 36 s.).

<sup>22</sup> Cfr. sul punto PASTORE 2015.

*Century'End*<sup>23</sup>, qualificando la teoria femminista del diritto come un orientamento che trae la sua origine negli anni Sessanta dal movimento di liberazione delle donne e che si afferma a partire dalla fine degli anni Settanta.

A tal proposito, ritengo sia possibile, e per certi versi necessario, ampliare notevolmente l'orizzonte teorico e temporale di riferimento del giusfemminismo, riconoscendo le sue origini tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento: in tal modo risulterà maggiormente evidente, da un lato, come tale corrente giusfilosofica sia tutt'altro che circoscritta, quanto a ambiti di indagine e di applicazione, e, dall'altro, quali siano l'ampiezza e la ricchezza – sia in termini temporali, sia in termini contenutistici – della sua elaborazione teorica. Ancora, mantenendo ampio l'orizzonte di senso del giusfemminismo, diviene possibile riconoscere il fatto che la riflessione femminista sul diritto nasce in modo differente rispetto alle altre correnti, poiché diversa è stata, nel tempo, la collocazione delle donne, rispetto agli uomini, nei luoghi di produzione del sapere giuridico<sup>24</sup>. L'origine della riflessione delle donne sul diritto va collocata infatti al di fuori del dibattito più prettamente giuridico, non essendo state le donne, nei tempi passati, ammesse allo spazio della discussione intellettuale e accademica, al pari degli uomini. Per questa ragione, i primi scritti femministi sul diritto sono stati a lungo trascurati e solo recentemente riscoperti nella loro dimensione giusfilosofica.

### 3.1. *Il soggetto di diritto e la distinzione pubblico-privato*

Il primo contributo rilevante per la riflessione giusfilosofica in chiave femminista proviene, dunque, da ambienti non prettamente giuridici, ma piuttosto politici e letterari. È infatti probabilmente attribuibile a Olympe de Gouges l'apporto più risalente relativamente alla necessità di ripensare il soggetto di diritto, che non era e non è neutro. La drammaturga francese, nel momento in cui scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina – declinando al femminile, nel 1791, la dichiarazione della Rivoluzione francese – propose infatti uno “sdoppiamento” del soggetto di diritto tradizionale, svelandone l'identità sessuata. De Gouges intuì, dunque, il “peccato originale” del diritto, riconoscendolo nella rappresentazione giuridica monosessuata dell'essere umano.

Da allora, la riflessione sulla necessità di rendere maggiormente plurale e inclusiva la rappresentazione del soggetto di diritto ha guadagnato sempre maggiore terreno, tanto che, in tempi più recenti, all'intuizione giusfemminista di De Gouges si sono affiancate le altre teorie critiche del diritto interessate all'emersione e al riconoscimento delle altre identità (religiose, culturali, e così via) a lungo oppresse.

Inoltre, dallo sdoppiamento del soggetto di diritto, che ha dato il via all'emersione della soggettività “imprevista” delle donne in ambito pubblico, ha tratto origine la disputa interna al giusfemminismo probabilmente più nota, sul piano teorico-giuridico: quella relativa al rapporto tra eguaglianza e differenza e alla possibilità, come ha poi dimostrato Letizia Gianformaggio, di riconoscere la pari dignità delle persone attraverso l'eguale valorizzazione delle differenze.

Ma l'emersione di questa nuova soggettività giuridica ha soprattutto reso immediatamente evidente il fatto che la dicotomia classica del liberalismo, relativa alla distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, non poteva più considerarsi accettabile, poiché non più sostenibile in termini di giustizia, dato che aveva favorito il confino delle donne nello spazio privato-domestico.

È noto come tale critica alla dicotomia liberale pubblico/privato sia nata nel corso delle prime battaglie delle donne e abbia attraversato tutta l'elaborazione femminista: solo il suo – almeno parziale – superamento ha infatti permesso, nel corso del tempo, l'accesso delle donne al diritto di voto, al mondo del lavoro, alle cariche pubbliche, all'istruzione di massa, e così via. Lo stesso soggetto di

<sup>23</sup> MINDA 1995, 213 ss.

<sup>24</sup> Cfr., ancora, BERNARDINI, GIOLO 2015.

diritto declinato al femminile ha cominciato ad affermarsi in ambito giuridico solamente a partire dal superamento di questa distinzione, la quale vedeva unicamente il soggetto maschile disporre dello spazio giuridico.

La teoria giusfemminista, dunque, sin dal suo palesarsi ha necessariamente rivendicato la traduzione in materiale giuridico della critica alla dicotomia pubblico/privato. In molti settori questa traduzione è effettivamente avvenuta, permettendo alle donne di fuoriuscire dal privato e di entrare nella sfera pubblica. Tuttavia, molti assetti giuridici improntati alla tradizionale distinzione tra pubblico e privato permangono “inesplorati” e, soprattutto, questo approccio critico alla distinzione tra le due sfere non ha contaminato il pensiero giuridico nel suo complesso. Numerose sono le resistenze che persistono a riguardo, tuttalpiù riconducibili alle difficoltà che si incontrano nel momento in cui si contesta l’assunto liberale secondo il quale la sfera privata «è la sfera non del giusto, ma del bene e del piacere», nella quale «l’individuo è sovrano»<sup>25</sup>.

Tanto è vero che:

«il convinto liberale non solo chiede, come il sincero democratico, che del privato delle donne quali soggetti politici non si tratti in pubblico, ma chiede che siano le donne a chiederlo, in quanto ritiene che la vera libertà (di ognuno, e anche delle donne) sia non già l’emancipazione dal privato, ma il segreto su di esso, e che le donne saranno soggetti politici quando chiederanno, desidereranno questo segreto»<sup>26</sup>.

Il diritto, a ben vedere, continua ad essere infatti concepito e prodotto a partire dalla “grande divisione” che individua una frattura netta tra il diritto (e lo spazio) pubblico e il diritto (e lo spazio) privato, suddivisione avvertita quasi come naturale anche se già abbondantemente criticata e decostruita, tra gli altri, da teorici quali Hans Kelsen<sup>27</sup>.

Come è noto, Kelsen criticava la rappresentazione fittizia del rapporto di diritto pubblico come rapporto tra soggetti sovraordinati e subordinati, in opposizione al rapporto di diritto privato, inteso come un rapporto tra soggetti posti in un piano di parità: egli infatti riteneva che entrambi i rapporti giuridici fossero da intendersi come rapporti esistenti tra soggetti posti sullo stesso piano<sup>28</sup>.

Tali osservazioni “critiche” di Kelsen appaiono particolarmente significative nell’ottica giusfemminista, poiché sottolineano la rilevanza, nell’articolazione del diritto, delle relazioni di potere. Infatti, invertendo i termini del ragionamento kelseniano, si potrebbe giungere a sostenere che tutti i rapporti giuridici (pubblici e privati) vanno intesi come rapporti che coinvolgono generalmente soggetti posti in condizione di sovraordinazione e subordinazione, in ragione del “peso” di cui i diversi soggetti di diritto godono all’interno dell’ordinamento.

Abbracciando la tesi kelseniana della dicotomia fittizia tra diritto pubblico e privato, per giungere a conclusioni opposte (cioè che tutti i rapporti giuridici si sviluppano tra soggetti dominanti e dominati), diviene possibile scorgere anche l’esistenza di un’ulteriore distinzione, altrettanto fittizia: quella tra le questioni che vengono qualificate come “pubbliche” e le questioni che vengono indicate come “private”. Squarciato il velo della finzione liberale, infatti, i problemi, i temi, i campi da disciplinare sembrano collocarsi nei due ambiti, pubblico e privato, non tanto in ragione di una loro precisa “natura” (pubblica o privata) quanto piuttosto in relazione solamente all’interesse dei soggetti dominanti in entrambe le sfere. Basti ricordare quanto precisa Hannah Arendt con riferimento al pensiero hobbesiano, che notoriamente si colloca a fondamento di numerosi paradigmi giuridici e politici della modernità:

<sup>25</sup> GIANFORMAGGIO 2004, 182.

<sup>26</sup> GIANFORMAGGIO 2004, 181 s.

<sup>27</sup> KELSEN 1960, 188 ss.

<sup>28</sup> KELSEN 1960.



«Hobbes è in verità l'unico grande filosofo a cui la borghesia possa richiamarsi con pieno diritto, anche se per molto tempo non ne ha riconosciuto i principi. [...] Secondo la teoria politica esposta nel suo *Leviathan*, lo stato non poggia su una legge costitutiva – divina, naturale o del contratto sociale – determinante ragione e torto dell'interesse del singolo rispetto agli affari pubblici, bensì sugli interessi individuali; di modo che "l'interesse privato è lo stesso di quello pubblico"»<sup>29</sup>.

Questa commistione appare ancora più chiara alla luce delle ulteriori considerazioni di Kelsen:

«D'altra parte, l'attribuzione del carattere assoluto al contrasto fra diritto pubblico e privato fa sorgere anche l'idea che solo il campo del diritto pubblico, quale è prima di tutto quello del diritto costituzionale e amministrativo, sia il dominio della sovranità da cui sarebbe invece completamente escluso il campo del diritto privato. [...] Già anteriormente si è mostrato che questo contrasto totale fra "politico" e "privato" non sussiste nel dominio del diritto soggettivo perché i diritti privati sono diritti politici nello stesso senso di quelli che si suole designare unicamente in questo modo, perché entrambi, sia pure in senso diverso, garantiscono la partecipazione alla formazione della volontà statale, cioè della sovranità. Con la distinzione di principio fra una sfera giuridica pubblica, cioè politica, e una privata, cioè non politica, risulta più difficile comprendere che il diritto privato prodotto nel negozio giuridico rappresenta una sfera d'azione della sovranità non minore del diritto pubblico prodotto nella legislazione e nella amministrazione. [...] Considerato dal punto di vista della funzione che esercita come parte dell'ordinamento giuridico nel complesso della totalità del diritto, ciò che noi chiamiamo diritto privato è solo la forma giuridica particolare della produzione economica e della distribuzione dei prodotti che corrisponde all'ordinamento economico capitalistico, quindi una funzione eminentemente politica, una funzione eminentemente sovrana»<sup>30</sup>.

Del resto, l'esperienza giuridica contemporanea dimostra come moltissimi temi di bruciante attualità, e con pesanti risvolti di natura economica, si collochino esattamente sulla linea di intersezione tra i due "tradizionali" settori del diritto e le due "tradizionali" sfere della vita delle persone. I dilemmi di bioetica, le nuove tecnologie, i *social networks* sono questioni, solo per citarne alcune, che hanno fatto letteralmente saltare quel discrimine che prima forse sembrava più chiaramente individuabile. E la scienza giuridica, in merito a simili problematiche, sta approntando nuove soluzioni giuridiche, in grado di rispondere ai bisogni di libertà e al contempo di tutela delle persone nell'intricata interazione tra ambiti e settori, un tempo maggiormente (anche se sempre fittiziamente) differenziati ma ora molto più visibilmente sovrapposti.

Eppure, la stessa scienza giuridica, nel momento in cui in discussione vi sono la vita e il corpo delle donne, continua a considerare l'argomento liberale della dicotomia pubblico/privato come sovrano. In ordine ad un bizzarro cortocircuito, infatti, le tre funzionalità patriarcali del corpo femminile (il corpo fertile, il corpo servile e il corpo di piacere) sin dal loro comparire sono state intese come concernenti il privato (della casa, del bordello, della famiglia) dei soggetti dominanti, cioè degli uomini, poiché nel privato le donne (con il loro corpo) abitavano. In questo modo, però, il corpo delle donne è stato sempre inteso come un corpo di cui poter disporre, come un corpo a disposizione dell'unico soggetto di diritto esistente, quello maschile, dunque come un corpo-oggetto privato (femminile) di dominio pubblico (maschile).

Questo cortocircuito (giuridico e politico) a mio avviso continua a sopravvivere, nonostante le donne abbiano conquistato lo *status* di soggetti di diritto e abitino, *di diritto*, entrambi gli spazi: il corpo delle donne continua ad essere disciplinato come un oggetto pubblico sul quale deliberare, in

<sup>29</sup> ARENDT 1951, 194.

<sup>30</sup> KELSEN 1934, 136.

modo da poterne disporre poi in ambito privato. Basti ricordare che pratiche come la prostituzione e la pornografia (il corpo del piacere), il lavoro di cura (il corpo servile) sino ad arrivare alla maternità surrogata (il corpo fertile) vengono intese e affrontate, molto spesso anche nel dibattito giuridico, come questioni attinenti la concezione personale, individuale, soggettiva di sé e del proprio corpo, dunque come questioni “moralì”<sup>31</sup> in quanto, in ossequio al principio liberale classico, “private” e demandate alla libera scelta individuale<sup>32</sup>.

La configurazione delle tre funzioni patriarcali del corpo femminile, del resto, ha subito in tempi recenti una riarticolazione, che ha strettamente a che fare con la ridefinizione di ciò che oggi si deve ancora considerare come pubblico o come privato. Paradossalmente, “rinominando” queste funzioni, il mercato (l’ordinamento economico capitalistico di cui scrive Kelsen) pare voglia ribadire nuovamente la loro collocazione nello spazio privato, esclusivamente deputato alla libertà contrattuale, di natura appunto privata e dunque presuntivamente “non politica”, consegnando tali temi alle retoriche della libertà di scelta ed espellendole dal discorso, ben più impegnativo, sulla giustizia. Così alla prostituta succede la “*sexworker*”, alla serva la “badante”, alla madre “per natura” la “madre surrogata”: tutte espressioni, le seconde, che mirano a esaltare la dimensione della scelta individuale e a ricacciare nell’oblio l’alveo dello sfruttamento e delle forme di neo-schiavismo nel quale tali “rinominate” funzioni/ruoli/occupazioni trovano invece abitualmente collocazione.

In verità, l’impressione è che tali ridefinizioni non stiano realmente riarticolando, nell’assetto contemporaneo, la distinzione tra pubblico e privato, *in senso forte*, come propone Luigi Ferrajoli a proposito della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato<sup>33</sup>; sembra piuttosto che esse stiano riaffermando il disequilibrio esistente tra soggetti dominanti e dominati, obbedendo a logiche di mercato che – come il patriarcato – continuano a intendere il corpo femminile come corpo dominato in quanto oggetto di dominio (e di investimento economico) maschile.

Significativo a tal riguardo è proprio quanto sostiene Ferrajoli, nel momento in cui propone una riformulazione della distinzione (tra le “più discusse e controverse della scienza giuridica”) tra sfera del “(diritto) pubblico” e quella del “(diritto) privato”:

«Precisamente, sotto l’aspetto della titolarità, appartengono alla sfera pubblica tutte le situazioni universali. Sono invece sempre singolari, spettando a ciascuno con esclusione degli altri, i diritti e i doveri, sia positivi che negativi, appartenenti alla sfera privata. Ma quali sono le situazioni universali? Sono anzitutto, come sappiamo, i diritti fondamentali, che in quanto diritti sono interessi e in quanto fondamentali sono di tutti. [...] E quali sono le situazioni singolari spettanti a ciascuno con esclusione degli altri? Sono evidentemente i diritti patrimoniali e le obbligazioni civili, ossia tutte le situazioni tra le quali intercorrono rapporti di diritto privato[...] In breve, rimanda alla sfera pubblica l’insieme delle situazioni di cui tutti sono titolari in condizione di eguaglianza; la sfera privata, al contrario, è sempre formata da situazioni di cui ciascuno è titolare in condizioni di diseguaglianza»<sup>34</sup>.

Di conseguenza, il corpo e la vita delle donne si collocano nella sfera dell’eguaglianza o nella sfera della disuguaglianza nel momento in cui rimangono beni disponibili e contrattualizzabili nello spazio privato?

<sup>31</sup> «Moralità significa bene e male; politica significa potere e assenza di potere. L’oscenità è un’idea morale; la pornografia è una pratica politica» (MACKINNON 2012, 44).

<sup>32</sup> «Ma nella vita privata le donne sono anch’esse soggetti della libertà, o questa viene pensata in modo tale da essere riferibile soltanto agli uomini?» (MANCINA 2002, 134).

<sup>33</sup> FERRAJOLI 2007, 802 ss.

<sup>34</sup> FERRAJOLI 2007, 805 s. (per facilitare la lettura ho espunto dal testo le formule logiche).

Quanto alla collocazione gius-filosofica di simili questioni, si potrebbe obiettare il fatto che le correnti “classiche”, quali il giuspositivismo o il realismo giuridico, non si sono certo posti come centrali temi quali la gestione della sessualità o le tecniche di riproduzione. Ma va precisato che probabilmente questioni simili sono sempre state liquidate come faccende appunto “private” e dunque afferenti alla morale, tanto più che si tratta di “contenuti” del diritto, e non di “forme”.

Solo il giusnaturalismo, si potrebbe allora sostenere, promuove una concezione del diritto che si interessi di questioni simili. Tanto è vero che solitamente coloro i quali, nel panorama giusfilosofico “classico”, spingono per una riflessione su temi come questi muovono esattamente da una prospettiva giusnaturalista e tradizionalista, che vede come strettamente connessi diritto e morale.

Ma la prospettiva propriamente giusfemminista, in questi ambiti, non pone come centrale la questione della relazione tra diritto e morale: piuttosto essa vede come dirimente la questione dell’esistenza ancora forte di relazioni diseguali quanto alla distribuzione del potere, giuridico oltre che economico, in ambito pubblico e privato. Queste relazioni diseguali si articolano, ancora oggi, attorno alla difficoltosa affermazione della soggettività giuridica delle donne (e del loro corpo) e alla pretestuosa distinzione tra sfera pubblica (della giustizia e dei diritti) e sfera privata (del piacere e delle libertà). Ma chi popola oggi queste due sfere? Quali soggetti? Quali corpi? In che relazioni di dominio e di soggezione? Si tratta veramente di avere a che fare “solamente” con i “contenuti” del diritto e non anche con le sue “forme”?

### 3.2. *Il linguaggio giuridico è “sessista-maschile-sessuato”*

Una questione emersa più di recente è quella relativa al linguaggio giuridico e alla sua analisi in un’ottica di genere<sup>35</sup>. Nonostante, infatti, diversi soggetti (giuridici) siano emersi nella pratica giuridica, il linguaggio resta “sessista-maschile-sessuato”.

Come i concetti giuridici, anche il linguaggio del diritto è stato per lungo tempo considerato come “neutro”: ma è evidente come, al contrario, esso ancora qualifichi regolarmente i soggetti e i concetti giuridici esclusivamente al maschile, in ossequio alla matrice sessuata (al maschile) dell’originario modello di soggetto di diritto e, per quanto riguarda il contesto italiano, al principio androcentrico «che governa la lingua italiana»<sup>36</sup>.

Tale filone di indagine si presenta come particolarmente delicato e alquanto problematico per le resistenze che incontra con grande frequenza. Il linguaggio ordinario, infatti, continua ad essere dominato da logiche sessiste e spesso si nutre di espressioni e figure apertamente denigratorie e lesive della dignità delle donne: basti pensare alle difficoltà con cui, a tutt’oggi, vengono accolte le declinazioni femminili di molti termini (come avvocata, ministra, sindaca, e così via), soprattutto in ambito pubblico, luogo privilegiato, come evidenziato in precedenza, dell’assenza del soggetto giuridico femminile.

Allo stesso modo, il linguaggio giuridico, anche in ragione della sua «staticità»<sup>37</sup>, permane declinato pressoché esclusivamente al maschile, relegando l’utilizzo dei termini qualificati al femminile esclusivamente a determinati settori del diritto, per lo più – con tutta evidenza – di ambito privatistico, come il diritto di famiglia (in cui compaiono figure come quelle della madre e così via).

Talvolta, invece, il legislatore appare addirittura disorientato e ricorre ad espressioni bizzarre, nel tentativo di preservare la presunta neutralità del linguaggio giuridico. La locuzione “persona in stato di

<sup>35</sup> Si veda quanto scrive in merito Elena Ioriatti Ferrari: «In generale, l’analisi della categoria di genere applicata al linguaggio giuridico è un ambito di studi relativamente nuovo, che ha incontrato un interesse discontinuo negli studi accademici» (IORIATTI FERRARI 2014, 51).

<sup>36</sup> IORIATTI FERRARI, 55.

<sup>37</sup> IORIATTI FERRARI, 54.

gravidanza»<sup>38</sup> compare, ad esempio, nella c.d. (erroneamente) legge sul femminicidio, quasi a sottolineare la necessità del legislatore di ridurre alla neutralità (maschile) anche quelle condizioni evidentemente riferibili esclusivamente alle donne<sup>39</sup>.

Sintomatico delle resistenze o delle disattenzioni che anche il pensiero giusfilosofico, forse inconsapevolmente, ha contribuito a reiterare è il fatto che le correnti deputate esplicitamente all'analisi del linguaggio giuridico abbiano spesso sottovalutato tale aspetto.

Eppure già Norberto Bobbio aveva precisato quale compito spettasse alla scienza giuridica in riferimento all'analisi del linguaggio:

«a) il linguaggio del legislatore non è necessariamente rigoroso: il primo compito del giurista è quello di renderlo più rigoroso; b) il linguaggio del legislatore non è necessariamente completo: il secondo compito del giurista è completarlo quanto più possibile; c) il linguaggio del legislatore non è necessariamente ordinato: il terzo compito del giurista è di ridurlo a sistema. La prima fase è di *purificazione*, la seconda di *completamento*, la terza di *ordinamento* del linguaggio»<sup>40</sup>.

Orbene, può considerarsi ancora possibile e plausibile assolvere tali compiti – dunque procedendo nella definizione dei concetti giuridici e nella loro sistematizzazione – ignorando l'ottica di genere?

Evidentemente no, perché la teoria giusfemminista ha reso evidente l'esistenza di un ulteriore compito della scienza giuridica: quello della *correzione* del linguaggio giuridico *nell'ottica di genere*, al fine promuovere l'adozione di un linguaggio più corretto e, soprattutto, non discriminatorio. Solamente prendendo sul serio questo nuovo compito sarà possibile adeguare finalmente il linguaggio giuridico all'emersione del soggetto-donna, a cominciare dalla plurale declinazione delle qualificazioni e degli *status*.

### 3.3. *Diritto e forza (o diritto e violenza)*

È noto quanto il nesso tra diritto e forza sia stato ampiamente analizzato e teorizzato nelle più diverse prospettive giusfilosofiche, data la sua centrale rilevanza nell'articolazione – passata e presente – del fenomeno giuridico.

Su questo asse fondamentale, in verità, la critica giusfemminista non si è ancora concentrata in modo sistematico. A ben vedere, molte questioni attinenti e derivanti dal modo di intendere la connessione tra diritto e forza sono state abbondantemente affrontate dalla letteratura femminista (basti pensare al dramma della violenza contro le donne), ma senza giungere alla contestazione o alla decostruzione del quadro teorico che sta alla base di determinati assetti giuridici che investono, direttamente o indirettamente, la vita delle donne e che continuano a trovare legittimazione nel nesso tra diritto e forza.

Questo nesso andrebbe infatti riconfigurato, nell'ottica giusfemminista, quanto meno sotto due aspetti: 1) in quanto asse fondante il soggetto (moderno) di diritto, in ragione del legame tra diritti, forza e soggettività giuridica; 2) in quanto tema che ancora permane intriso di confusioni teoriche e pratiche, che nascono dalla sovrapposizione irrisolta tra i temi della forza e della violenza nella loro collocazione nella sfera pubblica e privata.

<sup>38</sup> Nella legge 119 del 2013 sta infatti scritto: «1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: '11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza».

<sup>39</sup> Anna Maria Virgilio ha analizzato con cura il linguaggio adottato dal legislatore in questo testo normativo, a partire dalla sua versione iniziale (il decreto legge n.93/2013), evidenziandone ulteriori incongruità e inesattezze. Cfr. VIRGILIO 2013.

<sup>40</sup> BOBBIO 1994, 351.

L'analisi di entrambe le questioni, nell'ottica suggerita dal giusfemminismo, dimostra infatti come il nesso tra diritto e forza scivoli costantemente dal piano pubblico-ordinamentale al piano privato-soggettivo, producendo cortocircuiti teorici e pratici di non poco conto.

### 3.3.1. *Soggetti "forti" e soggetti "deboli"?*

Il nesso che lega diritti, forza e soggettività giuridica concerne non tanto la forza che l'ordinamento decide di esercitare nei confronti dei consociati, ma piuttosto la forza fisica "presupposta" come elemento caratterizzante il soggetto di diritto. Tale nesso è stato finora probabilmente meno tematizzato rispetto al primo mentre, con tutta evidenza, ne rappresenta un corollario fondamentale. Tutta l'esperienza giuridica e anche le teorie dei diritti presuppongono la concettualizzazione di un soggetto di diritto "forte", in quanto autonomo, dunque libero. Come è noto, i temi della vulnerabilità, dell'autonomia relazionale e dell'interdipendenza sono stati abbondantemente approfonditi dalla critica femminista esattamente al fine di svelare l'esistenza di tale quadro concettuale implicito e di decostruirne i presupposti<sup>41</sup>: tutti i soggetti, e non solamente alcuni, sono infatti vulnerabili (già Herbert Hart l'aveva messo in chiaro<sup>42</sup>), dipendenti gli uni dagli altri, in relazione tra loro. Tuttavia, nelle concezioni ancora dominanti del soggetto giuridico è rimasto sullo sfondo, quasi celato, l'elemento della forza fisica, e verosimilmente non a caso.

Il tema della forza fisica è sempre stato problematico per le donne, perché ha determinato la loro secolare qualificazione come soggetti "deboli" e fragili – tanto quanto i minori - e dunque bisognosi di tutela. Ancora Hobbes può essere richiamato in ragione della fondazione moderna che egli propone del connubio tra soggetto, forza, diritti e libertà. Nel capitolo dedicato a «La libertà dei sudditi», nel *Leviatano*, egli scrive:

«Secondo questo [che è il] significato proprio e universalmente accettato della parola, un UOMO LIBERO è *colui che, nelle cose che è capace di fare con la propria forza e il proprio ingegno, non è impedito di fare ciò che ha la volontà di fare.* [...] Ma tutte le volte che le parole *libero* e *libertà* sono riferite a qualcos'altro che non sia corpo, si compie un abuso; poiché ciò che non è soggetto a movimento non è soggetto a impedimento»<sup>43</sup>.

La libertà, dunque, è intesa come qualità connessa alla forza del corpo: tanto un soggetto è forte, tanto è libero. Questa tesi ha senza dubbio offerto legittimazione teorica alla regola primitiva della forza, che ha sempre permesso agli uomini, per un verso, di dominare le donne e, per altro verso, di ergersi a protettori delle stesse. In questo senso John Locke è ancora più preciso: egli scrive che nei rapporti tra moglie e marito, «essendo necessario che la decisione ultima, vale a dire il governo, sia riposta in qualcuno, è naturale che ricada sull'uomo in quanto più abile e *più forte*»<sup>44</sup> (corsivo mio).

A ben vedere, la coincidenza concettuale tra forza (fisica), soggettività e diritti resta alla base di molti istituti, *status* o qualificazioni giuridiche<sup>45</sup>. Ad esempio, la distinzione tra soggetti "deboli" o

<sup>41</sup> Per una ricognizione in merito cfr. in particolare FINEMAN, GREAR 2014; MACKENZIE et al. 2014; BERNARDINI 2015.

<sup>42</sup> Il riferimento, ovviamente, è al contenuto minimo del diritto naturale nelle due "verità" della "vulnerabilità umana" e della "uguaglianza approssimativa", cfr. HART 1961, 226 ss.

<sup>43</sup> HOBBS 1651, 175.

<sup>44</sup> LOCKE 1690, 167.

<sup>45</sup> Parafrasando John Stuart Mill, esistono ancora istituzioni fondate sulla forza fisica e «non ci si rende conto di quanto sia lento il cammino» per farle sparire, e di come «sia estremamente raro che chi ha ottenuto un potere legale perché prima ne aveva uno fisico, se lo sia mai lasciato sfuggire dalle mani fino a quando il potere fisico non è passato nelle mani degli avversari. Un passaggio di forza fisica non è avvenuto di certo nel caso delle donne» (MILL 1869, 339).

“vulnerabili” e soggetti “forti” utilizzata dalla normativa e dalla giurisprudenza nei più diversi settori del diritto risulta da questo punto di vista piuttosto problematica, poiché la distinzione tra soggetti più o meno forti presuppone uno slittamento dalla qualificazione della forza fisica delle persone reali (che può essere effettivamente più o meno ragguardevole) alla stereotipata rappresentazione di una soggettività giuridica (forte o debole). Tale slittamento risulta ancora più pericoloso nei confronti della qualificazione delle donne come soggetti deboli: in questo caso infatti si pretende di definire in modo uniforme un’intera categoria di persone, mentre, di fatto, si continua a fondare sulla forza la distinzione tradizionale tra soggetti-corpi dominanti (degli uomini) e soggetti-corpi dominati (delle donne).

Per evitare simili dannose semplificazioni, la scienza giuridica dovrebbe spingersi sino ad elaborare una riformulazione di quel nesso latente tra forza e soggettività giuridica che in ambito filosofico è già oggetto di decostruzione ma che nel diritto ancora sopravvive e va invece totalmente ripensata.

### 3.3.2. *Diritto e forza /violenza (ancora) tra pubblico e privato*

Nella seconda accezione del rapporto tra diritto e forza, quella relativa alla coattività del diritto, in questione non vi è la dimensione privata della forza (fisica) del soggetto, ma la dimensione pubblica della forza coercitiva dell’ordinamento.

Ciò non significa che non vi siano sovrapposizioni tra i due piani, al contrario, l’analisi di tale aspetto del diritto dimostra esattamente il contrario: vi è infatti una strettissima connessione tra l’uso della forza in ambito pubblico e il suo utilizzo in ambito privato.

È esattamente nello slittamento continuo che si viene a realizzare tra sfera privata e sfera pubblica che si annida la confusione tra forza (fisica) e violenza, pubblica e privata. Vale la pena ricordare, a tal riguardo, quanto scrive Hannah Arendt:

«[L]a *forza*, che spesso nel linguaggio quotidiano usiamo come sinonimo di violenza, specialmente se la violenza serve come strumento di coercizione, dovrebbe essere riservata, a rigor di termini, per la “forza della natura” o la “forza delle circostanze”, cioè per indicare l’energia sprigionata da movimenti fisici o sociali. [...] La *violenza*, infine, come ho già detto, si distingue per il suo carattere strumentale. Fenomenologicamente è vicina alla forza individuale, dato che gli strumenti della violenza, come tutti gli altri strumenti, sono creati e usati allo scopo di moltiplicare la forza naturale finché, nell’ultimo stadio del loro sviluppo, possono prendere il suo posto»<sup>46</sup>.

Dunque la violenza è mezzo e, come sottolinea Walter Benjamin: «[o]gni violenza è, in quanto mezzo, violenza o che pone o che conserva il diritto»<sup>47</sup>.

Orbene, per dipanare la confusione che ancora permane attorno a questa sottile distinzione tra forza e violenza (che pone o conserva il diritto) occorre riporre l’attenzione su due questioni: a) una relativa all’assetto contemporaneo dell’uso della forza in ambito “pubblico”; b) l’altra concernente il nesso esistente tra la forza-violenza “pubblica” e la forza-violenza “privata”.

Quanto al primo argomento, è evidente il fatto che il nesso tra il diritto e la forza-violenza permanga tuttora fortemente, basti pensare alle politiche penali utilizzate come strumenti per la risoluzione dei disagi sociali, o ai conflitti che agitano lo scenario delle relazioni internazionali. Su questi due fronti, a mio parere, la teoria giusfemminista dovrebbe impegnarsi assiduamente al fine di ricollocare al centro della riflessione filosofico-giuridica l’attenzione sistematica al disvelamento della violenza latente che informa le normative adottate di recente sui temi più diversi, ma tutti convergenti

<sup>46</sup> ARENDT 1969, 41.

<sup>47</sup> BENJAMIN 1921, 79.

sulle situazioni di disagio ed emergenza sociale, concentrandosi massicciamente sull'analisi degli istituti giuridici che permettono il ricorso a simili politiche legislative. Ci sono interi settori del diritto che sembrano infatti erigersi ignorando le conseguenze violente che possono produrre sui soggetti e sui loro corpi: penso ad esempio al diritto dell'immigrazione, che va costruendosi sempre più come un sistema di norme che ricorre abbondantemente all'adozione di provvedimenti coercitivi violenti.

Ancora, la teoria giusfemminista dovrebbe contribuire con determinazione a riporre al centro della riflessione giusfilosofica il tema della pace e della risoluzione pacifica delle controversie in ambito internazionale, oggi totalmente trascurato.

Quanto alla seconda questione, concernente il nesso esistente tra la forza-violenza pubblica e la forza-violenza privata, la teoria giusfemminista dovrebbe tentare di tematizzare il nesso esistente tra la forza-violenza di Stato, intesa come esercizio della forza-violenza pubblica, e la violenza contro le donne, intesa abitualmente come esercizio della violenza "privata".

Come è noto, la letteratura femminista sul tema della violenza è molto ricca e già ha evidenziato il fatto che la violenza contro le donne non sia in alcun modo riconducibile a singoli fatti privati ma vada piuttosto riconosciuta come un dramma che trae la sua origine e la sua legittimazione culturale, morale, religiosa e giuridica dall'assetto della società patriarcale. Tuttavia, la letteratura giusfemminista potrebbe contribuire ulteriormente a questo dibattito soffermandosi particolarmente sulla dimensione giuridica della legittimazione della violenza "privata", evidenziando il fatto che un tempo la forza-violenza pubblica e la forza-violenza privata erano intese come connesse: entrambe erano infatti legittimate sul piano giuridico proprio in ragione dell'esistenza del regime del patriarcato, che prevedeva la titolarità maschile e della violenza pubblica e di quella privata. Ora, dato che la seconda forma di violenza, quella privata, non è più legittimata, è andata perdendosi la consapevolezza del suo nesso con la prima. In particolare, si è persa la consapevolezza della originaria e unitaria titolarità maschile della violenza (pubblica e privata), producendo una sorta di *neutralizzazione* (cioè di riduzione alla neutralità rispetto al genere) della forza-violenza usata, oggi, nello spazio pubblico. Mentre tale forza-violenza rimane, nei suoi tratti principali, teorizzata e praticata ancora secondo le medesime logiche sessuate al maschile.

Dunque, il nesso tra il diritto e la forza-violenza non è neutro ma sessuato, e in quanto tale va interamente ripensato.

### 3.4. *Potere, soggezione e oppressione*

Un'ultima questione appare come urgente nell'analisi dei concetti giuridici, in ordine alle sollecitazioni provenienti dalla teoria femminista del diritto: l'introduzione del concetto di oppressione nel lessico teorico-giuridico, dal quale ancora non è preso in considerazione.

Il termine "oppressione" è abitualmente utilizzato nel lessico filosofico-politico e sociologico e indica, ovviamente, la condizione di sottomissione e di dominazione che viene subita sistematicamente da una determinata categoria di persone ad opera di un'altra, per le più diverse ragioni.

Orbene, per il diritto tale condizione di sottomissione, o meglio di *soggezione*, è ambigualmente rilevante in quanto rimane sullo sfondo della definizione di un'altra nozione, quella di discriminazione: quest'ultima, infatti, è intesa come un trattamento differenziato in senso peggiorativo che subisce un singolo soggetto in ragione di una o più specificità quali l'orientamento sessuale, la cultura, la nazionalità, la classe sociale, la lingua, l'opinione politica, la religione, l'abilità. Tuttavia, risulta piuttosto evidente il fatto che tali specificità siano quelle che per secoli hanno determinato l'oppressione di interi gruppi di uomini e donne: solamente grazie alle lotte delle persone oppresse, infatti, si è giunti al riconoscimento della pari dignità delle differenze e dunque del divieto di discriminazione. Come è noto, nel contesto italiano, Letizia Gianformaggio ha sottolineato come la relazione tra eguaglianza e differenza celi anche le questioni del potere, del dominio e dell'oppressione: «La relazione sociale di

dominio/oppressione tra gruppi costruisce come norma la specificità del gruppo dominante e come scarto, alterità assoluta, differenza appunto, la specificità del gruppo oppresso»<sup>48</sup>.

Una simile considerazione oramai in letteratura si riscontra frequentemente<sup>49</sup>, poiché con sempre maggiore evidenza i temi dell'eguaglianza e della differenza si intrecciano con le questioni derivanti dalle asimmetrie di potere che appartengono alle relazioni tra soggetti, per una ragione molto semplice: chi subisce una discriminazione, la subisce inizialmente perché vive una condizione di soggezione, rispetto alla quale chi compie la discriminazione si trova nella condizione di poter esercitare una qualche forma di potere.

Orbene, fino a qui, il diritto è giunto a “vedere” la discriminazione, ma non riconosce come necessariamente connessa ad essa anche la condizione dell'oppressione che ne è presupposto: sia perché risulta particolarmente problematico definire giuridicamente la dimensione collettiva che la nozione di oppressione porta con sé, sia perché può sembrare non necessario riconoscerla al fine di rimuovere le discriminazioni.

Quanto alla prima difficoltà, potrebbe giungere in supporto la tavola dei concetti elaborata da Wesley Hohfeld, in particolare con il riferimento alla tesi che vede in relazione le due posizioni soggettive – la prima favorevole, la seconda sfavorevole<sup>50</sup> – del *potere* e della *soggezione*<sup>51</sup>. Questa relazione descrive la dimensione individuale del rapporto tra soggetti, giuridicamente posti su piani diversi, in condizioni asimmetriche: soggetti, dunque, dominanti e dominati. Declinando al plurale tale condizione sfavorevole potremmo forse facilmente giungere alla definizione giuridica di oppressione, quale condizione sfavorevole di *soggezione collettiva*.

Così facendo, diverrebbe forse superabile anche la perplessità relativa alla necessità di una simile definizione: infatti, tramite la definizione giuridica di oppressione quale condizione di *soggezione collettiva*, si otterrebbero due risultati: in primo luogo, si giungerebbe ad una qualificazione giuridicamente rilevante della nozione – di matrice sociologica – di discriminazione strutturale o sistematica<sup>52</sup>; in secondo luogo, in questo modo si ammetterebbe che ancora, negli ordinamenti giuridici contemporanei, il diritto partecipa, attraverso la sua forza legittimante, alla produzione di condizioni di assoggettamento di intere classi di persone, determinando giuridicamente la loro condizione di oppressione.

Di conseguenza, le interazioni tra le questioni dell'eguaglianza e del potere riuscirebbero, finalmente, ad emergere con maggiore visibilità anche sul piano giuridico, gettando luci su interi settori (nonché dinamiche) del diritto ancora rimasti nell'ombra.

### 3.5. *La teoria femminista del diritto e il dibattito giusfilosofico “sessuato”*

Il giusfemminismo ha il duplice pregio di riporre la *questione giuridica al centro del dibattito femminista e la soggettività delle donne al centro del dibattito giuridico*<sup>53</sup>. Sono questi, infatti, i due fronti

<sup>48</sup> GIANFORMAGGIO 2004, 51.

<sup>49</sup> Si veda in merito, tra gli altri, YOUNG 1997, 340-363; per una ricognizione in merito mi permetto di rinviare ancora a BERNARDINI, GIOLO 2014.

<sup>50</sup> Vale la pena ricordare che, nel suo saggio, Hohfeld precisa che la condizione di soggezione non è necessariamente da intendere in senso negativo; tuttavia, mi sembra preferibile l'interpretazione che ne fornisce Mauro Barberis nel momento in cui definisce la condizione della soggezione come una situazione soggettiva sfavorevole, al pari delle altre tre individuate sempre da Hohfeld (il dovere, la non pretesa, il non potere).

<sup>51</sup> HOHFELD 1923, 17 ss.

<sup>52</sup> Ad oggi, le nozioni di discriminazione utilizzate sono infatti quelle di “discriminazione diretta”, “discriminazione indiretta”, “discriminazione multipla”. Per una ricognizione in merito rinvio a SCARPONI 2013, 74 e ss. Cfr. tra gli altri, BARBERA 2007.

<sup>53</sup> Su questo si concentrano le riflessioni del *Gruppo di lavoro interuniversitario sulla soggettività politica delle donne*. Cfr. Per una presentazione del gruppo cfr. CASALINI et al. 2011.



del dibattito filosofico e giuridico che necessitano di un approfondimento da condurre parallelamente, senza fratture o distanze rispetto alla pratica politica e all'esperienza (concreta) delle donne.

Tuttavia, l'approccio giusfemminista continua ad essere inteso come un pensiero critico e "di contestazione" che, in quanto tale, può rimanere serenamente ai margini della riflessione teorica. Inoltre, come già accennato, la diffidenza più importante che permane nei confronti di una simile elaborazione teorica concerne l'impressione che questa attribuisca esclusiva rilevanza al soggetto giuridico femminile, sbilanciando la riflessione giuridica esclusivamente a vantaggio di alcune persone.

Ma non è successo, fino ad ora, esattamente il contrario? Il pensiero filosofico-giuridico non si è concentrato pressoché esclusivamente sul soggetto maschile, dedicando alle donne poche misere considerazioni legate, per lo più, alle "funzioni" tradizionalmente attribuite loro dal patriarcato? Non è forse il diritto, allo stato dell'arte, ad essere ancora tutto sbilanciato a favore solamente di alcuni soggetti, gli uomini, e non di tutte le persone?

La teoria giusfemminista credo debba rivendicare con forza i suoi meriti e la propria rilevanza – centrale, non marginale – nella riflessione teorico-giuridica: ma il dibattito giusfilosofico contemporaneo, a meno che non voglia essere tacciato di perpetrare logiche, teorie e pratiche maschiliste, deve riconoscere al giusfemminismo un posto affianco alle grandi correnti giusfilosofiche che hanno animato, e che animano, l'analisi e la comprensione del fenomeno giuridico.

### Riferimenti bibliografici

- ARENDR H. 1951. *Le origini del totalitarismo*, Einaudi, 2004 (ed. or. *The Origins of Totalitarianism* 1951, trad. it. di A. Guadagnin).
- ARENDR H. 1969. *Sulla violenza*, Parma, Guanda, 1996 (ed. or. *On Violence*, Houghton Mifflin Harcourt, 1969, trad. it. di S. D'Amico).
- BARBERA M. (ed.) 2007. *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Milano, Giuffrè, 2007.
- BARBERIS M. 2011. *Manuale di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2011.
- BARTLETT K.T. 1990. *Feminist Legal Methods*, in «Harvard Law Review», 103, 1990, 829 ss.
- BENJAMIN W. 1921. *Per la critica della violenza*, Roma, Edizioni Alegre, 2010 (ed. or. *Zur Kritikder Gewalt*, 1921 trad. it. di A. Sciacchitano).
- BERNARDINI M.G., GIOLO O. 2014. *Il "parametro mobile". Note sul rapporto tra eguaglianza e differenza*, in «Filosofia politica», 14, 2014, 505 ss.
- BERNARDINI M.G., GIOLO O. (eds.) 2015. *Critiche di genere. Percorsi su norme, corpi e identità nel pensiero femminista*, Roma, Aracne, 2015, 181 ss.
- BERNARDINI M.G. 2015. *Il soggetto tra cura e diritti. Disabilità, relazioni ed inclusione*, in CASADEI 2015.
- BOBBIO N. 1994. *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, Giappichelli, 1994.
- BUTLER J. 2004. *La disfatta del genere*, Roma, Meltemi, 2006 (ed. or. *Undoing Gender*, Routledge, New York, 2004, trad. it. di P. Maffezzoli).
- CASADEI TH. (ed.) 2015. *Donne, diritti, diritto: prospettive giusfemministe*, Torino, Giappichelli, 2015.
- CASALINI B., FANLO CORTES I., GIOLO O., GIOVANNETTI M., GUGLIELMI S., MORONDO TARAMUNDI D., PERSANO P., PONETI K., POZZOLO S., RE L., URSO E., VERDOLINI V., VIDA S. (eds.) 2011. *Soggettività politica delle donne. Donne-diritti-politica-potere*, in «Studi sulla questione criminale», VI, 2011, 24 ss.
- CAVARERO A., RESTAINO F. 2002. *Le filosofie femministe*, Milano, Mondadori, 2002.
- CRENSHAW K. 1989. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «The University Chicago College Forum», 1989, 139 ss.
- DOWD N.E., JACOB M.S. (eds.) 2003. *Feminist Legal Theory: an Anti-Essentialist Reader*, New York and London, New York University Press, 2003.
- FACCHI A. 1999. *Il pensiero femminista, sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl*, in ZANETTI G. (ed.), *Filosofi del diritto contemporanei*, Milano, Cortina, 1999, 129 ss.
- FERRAJOLI L. 2007. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. I. Teoria del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007.
- FINEMAN M., GREAR A. (eds.) 2004. *Vulnerability. Reflections on a new Ethical Foundation for Law and Politics*, Ashgate, Aldershot, 2004.
- GIANFORMAGGIO L. 2005. *Eguaglianza, donne, diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, Bologna, il Mulino, 2005.
- GIOLO O. 2015. *Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra le culture*, in CASADEI TH. 2015, 41-60.
- GRANT BOWMAN C., SCHNEIDER E. M. 1998. *Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, and the Legal Profession*, in «Fordham Law Review», 67, 1998, 249 ss.

- HART H. 1961. *Il concetto di diritto*, Torino, Einaudi, 1991 (ed. or. *The Concept of Law*, 1961 trad.it. di M.A. Cattaneo).
- HARRIS A.P. 1990. *Race and Essentialism in Feminist Legal Theory*, in «Stanford Law Review», 42, 1990, 581 ss.
- HOBBS TH. 1651. *Leviatano*, Roma-Bari, Laterza, 2001 (ed. or. *Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil*, 1651, trad. it. di M. Vinciguerra).
- HOFFELD W.N. 1923. *Concetti giuridici fondamentali*, a cura di M.G. Losano, Torino, Einaudi, 1969 (ed. or. *Some Fundamental Judicial Conceptions an applied in Legal Reasoning*, 1923, trad. it. di A. Pichierri).
- IORIATTI FERRARI E. 2014. *Linguaggio giuridico e genere*, in SCARPONI S. (ed.), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, San Giuliano Milanese, Cedam, 2014, 51 ss.
- KELSEN H. 1960. *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1990 (ed. or. *Reine Rechtslehre* 1960, trad. it. di M. Losano).
- KELSEN H. 1934. *Lineamenti di dottrina pura del diritto* Einaudi, Torino, 2000 (ed. or. *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, 1934, trad. it. di R. Treves).
- LOCKE J. 1690. *Il secondo trattato sul governo*, Milano, BUR, 1998 (ed. or. *Two treatises of government* 1690, trad. di A. Gialluca).
- MACKENZIE C., ROGERS W., DODDS S. (eds.) 2014. *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, New York, Oxford University Press, 2014.
- MACKINNON C. 2012. *Le donne sono umane?*, Roma-Bari, Laterza, 2012.
- MANCINA C. 2002. *Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista*, Bologna, il Mulino, 2002.
- MARSHALL J. 2007. *Feminist Jurisprudence: Keeping the Subject Alive*, in «Feminist Legal Studies», 14, 2007, 27 ss.
- MILL J.S. 1869. *La libertà. L'utilitarismo. L'asservimento delle donne*, Milano, BUR, 1999 (ed. or. *The Subjection of Woman*, 1869, trad. it. di E. Mistretta).
- MINDA G. 1995. *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna, il Mulino, 2001 (ed. or. *Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century' End*, New York and London, New York University Press, 1995).
- MORONDO TARAMUNDI D. 2004. *Il dilemma della differenza nella teoria femminista del diritto*, Pesaro, ES, 2004.
- MORONDO TARAMUNDI D. 2001. *Un caffè da Starbucks. Intersezionalità e disgregazione del soggetto nella sfida al diritto antidiscriminatorio*, in GIOLO O., PASTORE B. (eds.), *I nuovi femminismi*, numero monografico di «Ragion pratica», 37, 2011, 365 ss.
- OLSEN F.E. 1995. *Feminist Legal Theory, voll. I e II*, Dartmouth, Aldershot, 1995.
- PASTORE B. 2015. *Questioni di genere e condizione umana*, in BERNARDINI M.G., GIOLO O. (eds.), *Critiche di genere. Percorsi, norme e identità nel pensiero femminista*, Roma, Aracne, 2015, 21 ss.
- PEZZINI B. (ed.) 2012. *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, Bergamo, Bergamo University Press, 2012.
- PITCH T. 2010. *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in SANTORO E. (ed.), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, 2010, 91 ss.
- RICHARDSON J. 2005. *Feminist Legal Theory and Practice. Rethinking the Relationship*, in «Feminist Legal Studies», 13, 2005, 275 ss.
- SCALES A. 1981. *Towards a Feminist Jurisprudence*, in «Indiana Law Journal», 56, 1988, 375-444.
- SCARPONI S. (ed.) 2014. *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, San Giuliano Milanese, Cedam, 2014.

SMART C. 1992. *The Woman of Legal Discourse*, in «Social and Legal Studies», 1, 1992, 29 ss.

VIRGILIO A.M. 2013. *Decreto legge n.93/2013. Una prima lettura*, in <https://mariavirgilio.files.wordpress.com/2013/09/decreto-legge-93-2013-una-prima-lettura-28-8-2013.pdf> (consultato il 16-08-2015).

YOUNG I.M. 1997. *Asymmetrical Reciprocity: on Moral Respect, Wonder, and Enlarged Thought*, in «Constellations», 3, 1997, 340 ss.